SPECIALE
LE RIFORME DI FINE ANNO
MANOVRA, JOBS ACT E DELEGA FISCALE

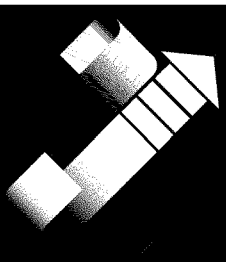

OGGI: LEGGE DI STABILITÀ

Dall'Irap agli incentivi la guida pratica per aziende e professionisti

Benigni, Bonifazi, Fossati, Gaiani, Giannetti, Rota Porta, Sacrestano, Tomassini ▸ pagina 24 e 25

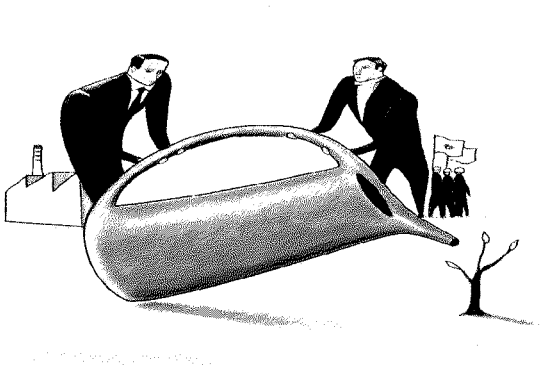

SPECIALE LEGGE DI STABILITÀ

Dall'Irap ai bonus le novità per le imprese

Servizi ▸ pagina 24-25

LEGGE DI STABILITÀ

Imprese

Guida pratica alle novità della legge

SCONTO IRAP DAL 2015 MA ALIQUOTE ALL'INSÙ

Arriva anche il credito d'imposta del 10% per le attività senza dipendenti

Luca Gaiani

La legge di Stabilità riduce l'Irap di imprese e professionisti, ma solo dal 2015. I datori di lavoro potranno scalare interamente il costo del personale a tempo indeterminato, mentre per i contribuenti senza dipendenti (piccoli o grandi) scatterà un credito di imposta pari al 10% dell'imposta liquidata in dichiarazione. Per l'anno in corso, invece, l'aliquota risale al 3,9% con un aggravio nel saldo del prossimo mese di giugno. In arrivo deduzioni anche per le imprese agricole che impiegano personale a tempo indeterminato, ma occorrerà un preventivo nulla osta della Unione europea.

Ritocco alle aliquote

L'intervento sull'Irap prevede in primo luogo il ripristino delle aliquote vigenti nel 2013. L'articolo 1, comma 23 della legge di Stabilità abroga la disposizione del Dl 66/2014 che aveva ridotto mediamente del 10% le diverse aliquote regionali (3,5% per le imprese e i professionisti). La norma ha effetto già dall'esercizio 2014: fin da questo periodo d'imposta, dunque, il carico fiscale torna ad essere quello dell'anno precedente. Il Dl 66/2014 consentiva ai contribuenti di tenere conto della minore percentuale nel versamento dell'acconto 2014, effettuato sulla base del metodo previsionale. Chi avesse usufruito di questa possibilità, trovandosi a consuntivo con una maggiore Irap da versare, non deve temere sanzioni: gli effetti della vecchia norma vengono salvaguardati dal comma 21, ai fini della correttezza del versamento in acconto.

Inoltre, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso, imprese e professionisti potranno usufruire di una significativa riduzione dell'imposta regionale. La legge, infatti, introduce due misure alternative che vanno in questa direzione: uno sconto integrale del costo del lavoro oppure un credito di imposta pari al 10% dell'aliquota per chi non impiega dipendenti.

Dipendenti a tempo indeterminato

La deduzione integrale del costo del lavoro è disciplinata dal comma 19 della Stabilità: per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro (impresa, banca, assicurazione, professionista o impresa agricola) potrà dedurre l'intero costo del lavoro (nuovo comma 4-octies dell'articolo 11 del Dlgs 446/1997). In aggiunta ai contributi previdenziali e assistenziali e alle quote fisse per ciascun dipendente (7.500 euro, elevati a 13.500 euro per donne e giovani under 35) già previste nel 2014, scatterà la deducibilità dell'eccedenza rispetto a quanto sostenuto per questi lavoratori (retribuzioni, Tfr, ratei ferie e permessi, benefit, eccetera). La nuova deduzione assorbe quelle previste per l'indennità di trasferta dei dipendenti degli autotrasportatori, per le piccole imprese con proventi non superiori a 400mila euro e per incremento occupazionale (legge 147/2013).

Imprese senza dipendenti

A imprese e professionisti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti il comma 21 della Stabilità assegna un credito di imposta pari al 10% dell'Irap lorda liquidata in dichiarazione annuale, sempre dal periodo di imposta 2015. Per questi contribuenti vi[...] seppur in forma indire[...] quota stabilita dal Dl 6[...] ordinaria, al netto del cr[...] 3,51 per cento). Usufruir[...] senza manodopera che[...] derare "senza autonom[...] tinuano a pagare Irap. P[...] ficerannotuttequelle im[...] dimensioni (si pensi a so[...] prese di servizi) - che e[...] mente i processi produt[...]

di consulenti e collaboratori non dipendenti.

Il credito sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 ai sensi del Dlgs 241/1997 (con i relativi limitazioni e vincoli, compreso il tetto annuo di 700mila euro) a partire dall'anno nel corso del quale viene presentata la dichiarazione Irap. Si parte, dunque, dal 1° gennaio 2016. Non è previsto, invece, il regime di questo credito di imposta ai fini del reddito di impresa o di lavoro autonomo (se si tratti di provento in tutto o in parte imponibile). Dovrà essere chiarito anche l'impatto sul calcolo della deduzione Irap dall'imponibile Ires o Irpef.

Imprese agricole

Per i produttori agricoli titolari di reddito agrario (articolo 3, lett. d) del Dlgs 446/1997) e per le società agricole (articolo 2, Dlgs 99/2004) il comma 20 della Stabilità estende la deduzione integrale del costo del lavoro anche ai dipendenti agricoli a tempo determinato impiegati nel periodo di imposta per almeno 150 giornate e con contratti stagionali di durata almeno triennale. Anche questa disposizione si applicherà dal 2015, solo previa autorizzazione della Commissione europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CALENDARIO DELLE USCITE

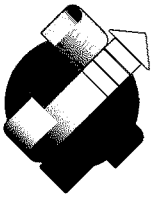

LA GUIDA PRATICA: TUTTI I GIORNI GLI APPROFONDIMENTI SU LEGGE DI STABILITÀ, JOBS ACT E NUOVI REATI TRIBUTARI

DOMANI
Legge di Stabilità. Dalle novità sull'Iva a quelle sulla rivalutazione di terreni e quote
Jobs Act. Il contratto a tutele crescenti

MERCOLEDÌ 31
Legge di Stabilità. Come cambia il ravvedimento dal 1° gennaio
Jobs Act. I nuovi ammortizzatori sociali e il contratto di ricollocamento

VENERDÌ 2 GENNAIO
Legge di Stabilità. Le nuove regole su pensioni e welfare
Delega fiscale. Elusione e abuso del diritto

SABATO 3 GENNAIO
Legge di Stabilità. Il nuovo regime forfettario per piccoli imprenditori e autonomi

LUNEDÌ 5 GENNAIO
Legge di Stabilità. Gli enti locali e la Pa
Delega fiscale. Come cambiano i reati tributari

LAVORO

Bonus ai nuovi ingressi: fondi limitati e richieste a domanda nel settore agricolo

Assunzioni a tempo indeterminato senza contributi Inps: è questo il vantaggio che avranno i datori di lavoro per i nuovi ingressi in pianta stabile realizzati nel 2015, grazie all'incentivo introdotto dalla legge di stabilità 2015.

La norma prevede, infatti, per un periodo fino a 36 mesi, l'esonero dal versamento di tutti i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (entro la soglia massima di 8.606 euro l'anno) con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

Il bonus, che spetta a tutti i datori di lavoro privati, con l'obiettivo di dare più appeal all'occupazione stabile, non scatta in caso di assunzioni di apprendisti e domestici e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L'agevolazione non è però a pioggia ma richiede il rispetto di alcune condizioni: sono – ad esempio – escluse le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. In merito a questo aspetto, il datore dovrà farsi rilasciare una dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore.

Il bonus non spetta neppure con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato goduto in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato. Inoltre, l'esonero contributivo è escluso ai datori in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità, anche attraverso società controllate e/o collegate: sul punto la formulazione normativa è piuttosto infelice e sarebbe opportuno un intervento in sede di emanazione delle disposizioni di prassi.

Per quanto concerne il settore agricolo, la disposizione concede il bonus con stanziamento limitato (2 milioni di euro per il 2015, 15 milioni per gli anni 2016 e 2017, 11 milioni per il 2018 e 2 milioni di euro per il 2019). Per questo settore, dunque, sarà istituito un sistema "a domanda": le istanze saranno ammesse dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione e, nel caso di insufficienza delle risorse, l'istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione attraverso il canale web che sarà predisposto ad hoc.

Nell'ambito delle aziende agricole, sono comunque tagliati fuori dal bonus i lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e quelli occupati a termine che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250, con riferimento all'anno 2014. Per chiarire alcuni aspetti e per conoscere nel dettaglio le procedure da seguire, si dovrà attendere la circolare esplicativa dell'Inps: ad esempio, occorrerà capire se il bonus verrà riconosciuto anche in caso di stabilizzazione dei rapporti a termine, mentre pare scontato che dovranno essere rispettate le regole generali previste per il godimento degli incentivi e disciplinate dalla legge 92/2012.

Alessandro Rota Porta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INCENTIVI

Stabile fino al 2019 il credito di imposta per chi investe in ricerca e sviluppo

Un premio a chi incrementa la spesa in Ricerca&Sviluppo. Va letto in questa direzione il bonus fiscale riconosciuto dalla legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, commi 35 e seguenti) che, riproducendo gli aspetti salienti dell'articolo 3 del Dl 142/2013, consolida l'incentivo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

I soggetti beneficiari della misura di aiuto, sotto forma di credito d'imposta, sono tutti i titolari di reddito d'impresa, senza alcuna esclusione.

Quanto all'entità dell'agevolazione, è opportuno accennare in primo luogo alla sua base di calcolo. I beneficiari, infatti, dovranno calcolare innanzitutto la media degli investimenti in R&S realizzati nei tre periodi d'imposta antecedenti a quello di applicazione del bonus. Per le imprese operative da meno di tre esercizi, la media va costruita sull'intero periodo intercorso dalla loro costituzione.

Individuata così la media, la stessa va confrontata con il totale degli investimenti realizzati nell'esercizio in cui si intende fruire del credito d'imposta, rilevando l'incremento realizzato. La spesa incrementale ottenuta va moltiplicata per la percentuale di agevolazione, pari al 25 per cento.

Il totale degli investimenti in R&S realizzati nell'esercizio agevolato non può essere inferiore a 30mila Euro. La norma, poi, fissa un tetto massimo di cinque milioni di euro di godimento annuo dell'agevolazione.

Il legislatore dà una puntuale definizione della spesa in R&S, che va dai lavori sperimentali o teorici svolti, fino alla ricerca pianificata e all'acquisizione di conoscenze e tecnologie.

Nell'ambito di tale definizione, costituiscono spesa agevolata:
❶ Il personale altamente qualificato impiegato nell'attività di R&S;
❷ Le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, di costo non inferiore a 2mila euro, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per R&S;
❸ I contratti di ricerca stipulati con Università e organismi di ricerca;
❹ Le competenze tecniche e privative industriali specifiche.

Per il personale, gli ammortamenti ed i contratti di ricerca, il computo nella spesa agevolabile è limitato al 50% dell' ammontare sostenuto.

Il credito d'imposta va indicato in Unico, ma non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

Le spese in R&S rendicontate dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale. La certificazione delle spese andrà allegata al bilancio.

Alessandro Sacrestano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INVESTIMENTI

La Sabatini-bis raddoppia il plafond: ora a disposizione cinque miliardi

La legge di Stabilità rischia di produrre un effetto ondivago sulla Sabatini bis. Il comma 243 incrementa, infatti, da 2,5 a 5 miliardi il plafond massimo della provvista che la Cassa depositi e prestiti può mettere a disposizione delle banche per il finanziamento delle piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto - anche mediante leasing - di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo e beni strumentali. Le imprese avranno, così, maggiore possibilità di accedere ai benefici disposti dall'articolo 2 del Dl 21 giugno 2013, n. 69.

Si tratta di finanziamenti bancari o leasing - da richiedere agli istituti convenzionati (è già possibile farlo dal 31 marzo 2014) - beneficiando di un contributo in conto interessi e dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96 (nella misura massima dell'80% del suo ammontare). L'erogazione non è automatica ma subordinata alla valutazione dell'impresa da parte della banca (o società di leasing). Il finanziamento è disposto dagli istituti che attingono al plafond (ora raddoppiato) messo a disposizione della Cdp e può avere una durata massima di 5 anni. Per ottenere il finanziamento (e il relativo contributo in conto interessi) l'impresa presenta il modulo disponibile sul sito web del Ministero sviluppo economico.

Ad oggi, secondo le statistiche pubblicate dal sito web di questo Ministero, le "prenotazioni cumulative" dal plafond disponibile presso Cdp ammontano a circa 1,4 miliardi. Dunque, vi è ancora disponibilità per oltre 1 miliardo di euro. Minore risulta essere, invece, il margine residuo di utilizzo del plafond per l'erogazione dei contributi in conto interessi. Qui, infatti,

Le statistiche dicono che le risorse prenotate ammontano a circa 108 milioni di euro, rispetto agli originari 191,5 stanziati dal Dl n. 69/13 (7,5 per il 2014, 21 per il 2015, 35 per il 2016, 35 per il 2017, 35 per il 2018, 35 per il 2019, 17 per il 2020 e sei per il 2021).

Ora, la legge di Stabilità prescrive che: «per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2015, di 31,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l'anno 2021». Per rendere coerente e funzionante l'aumento del plafond Cdp fino a 5 miliardi, le risorse indicate prima dovrebbero aggiungersi a quelle già stanziate dal comma 8 dell'articolo 2, del Dl n. 69/13 ma, nella nota di lettura della Legge (il documento "Sintesi del contenuto n. 233/5" predisposto dalla Camera dei Deputati), si legge che la legge di Stabilità «modifica l'autorizzazione di spesa, recata dal comma 8 dell'articolo 2, del Dl n. 69/13, relativa a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato». Se così fosse, il raddoppio del plafond potrebbe risultare non pienamente utilizzabile.

Amedeo Sacrestano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMMOBILI

L'Imu sui macchinari «imbullonati» è legge Inutile opporsi alle contestazioni fiscali

Gli impianti industriali sono immobili come le case e i terreni. Almeno in gran parte. Così vuole la legge di Stabilità 2015 (comma 244 dell'articolo 1, nel testo approvato dal Senato), che ha definitivamente accettato la tesi dell'agenzia del Territorio (ora inglobata nelle Entrate) che nel 2012 aveva diffuso una circolare (la 6/T) nella quale si cercava di dare una definizione, molto restrittiva, di impianti e macchinari da considerare immobili, quindi da accatastare, e soprattutto da tassare ai fini Imu e, ora, anche Tasi. L'accatastamento si fa a "stima diretta": non esistono quindi tariffe d'estimo da applicare a vani o metri quadrati (come per le case o i box auto) e quindi l'intervento dei tecnici catastali e comunali nel valutare se un macchinario sia o meno "immobile" è determinante.

Il risultato ottenuto dalle imprese che da due anni sviluppano contenziosi su questo tema è quindi nullo, dato che la legge di Stabilità indica proprio la circolare 6/T come il riferimento da seguire, inaugurando così il nuovo filone normativo delle circolari-legge.

La circolare parte dalla sentenza della Corte costituzionale 162/2008, che però si limitava a chiarire come l'opificio costituisca un "compendio unico" tra i vari fabbricati e impianti fissi che caratterizzano la sua natura specifica e ciò indipendentemente dal "mezzo di unione" di tali impianti. In sostanza, gli impianti fissi devono avere una funzione strutturale con l'edificio.

L'agenzia del Territorio, però è andata oltre, affermando che per l'impianto «deve farsi riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell' unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia fisso, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare». Il risultato è che vanno quindi accatastati (e tassati) tutti i macchinari industriali (imbullonati o meno al suolo) per il semplice fatto che la loro presenza è essenziale per caratterizzare la destinazione economica dell'opificio.

L'interpretazione delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali da parte dei Comuni e, di riflesso, degli uffici del catasto sta infatti avendo un effetto pesante: nei recenti accertamenti vengono, di fatto, inclusi nella stima anche macchinari (imbullonati o meno al suolo) per il semplice fatto che la loro presenza è essenziale per caratterizzare la destinazione economica dell'opificio. In sostanza non si guarda con attenzione se si tratta di un impianto fisso strutturalmente o funzionalmente connesso con l'opificio oppure di macchine o di quanto altro esclusivamente finalizzato alla produzione che si svolge nello stabilimento.

Un orientamento che ora è legge: e questa speciale forza di legge della circolare 6/T sarà in vigore sino alla riforma del catasto, presumibilmente, quindi, per altri cinque anni e tutti i contenziosi tributari in corso saranno inevitabilmente risolti a favore dell'agenzia delle Entrate e gli imprenditori subiranno la tassazione.

Saverio Fossati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EDILIZIA

Estesa a tutto il 2015 la detrazione Ires del 65% per i recuperi energetici e antisismici

Allungamento, da sei a 18 mesi, del termine per l'acquisto delle abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati da imprese. Conferma per il 2015 della detrazione per gli interventi antisismici su immobili a destinazione produttiva. Aumento della ritenuta dall'4% all'8% sui bonifici. Sono queste le principali novità per il 2015 di interesse per le imprese, previste dalla legge di Stabilità, in tema di detrazioni fiscali del 50% e del 65 per cento.

La proroga per tutto il 2015 della detrazione Irpef "potenziata" al 50% per il recupero edilizio delle abitazioni, nel limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare, vale anche per l'cquisto di abitazioni poste all'interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, oppure da cooperative edilizie, che provvedono (entro 18 mesi dal termine dei lavori) alla successiva vendita o assegnazione dell'immobile. Viene così esteso il termine, originariamente fissato a sei mesi dalla fine dei lavori di recupero del fabbricato, entro cui deve essere effettuata la cessione. Il termine di 6 mesi, infatti, appariva del tutto insufficiente per poter effettuare una definitiva alienazione immobiliare, soprattutto alla luce della perdurante contrazione del mercato. La detrazione del 50% va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto. Dal 1° gennaio 2016, l'agevolazione continuerà a operare nella misura ordinaria del 36%, come previsto dall'articolo16-bis del Dpr 917/1986.

Inoltre, anche gli edifici a destinazione produttiva e commerciale posseduti da imprese e società (soggetti Irpef e Ires) sono interessati dalla proroga della detrazione Irpef/Ires del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti: si applica sulle spese sostenute nel 2015 e il beneficio viene esteso anche all'acquisto e alla posa in opera di schermature solari (nel limite massimo di detrazione pari a 60mila euro) e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (nel limite massimo di detrazione pari a 30mila euro).

Per le imprese vale, inoltre, anche la proroga a tutto il 2015 della detrazione Irpef/Ires del 65% nel limite massimo di spesa di 96mila euro, per interventi di messa in sicurezza statica degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici del territorio nazionale). Anche a seguito della proroga per il 2015, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013.

Unica nota dolente per le attività produttive, in vigore sempre dal 1 gennaio 2015, è l'aumento dal 4% all'8% della ritenuta operata dalle banche al momento dell'accredito dei bonifici di pagamento, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall'impresa esecutrice degli interventi.

Marco Zandonà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PMI

Rischio finanziario, il fondo di garanzia apre alle realtà fino a 499 dipendenti

Con la legge di Stabilità 2015 l'Italia segue la rotta europea convergendo su alcuni orientamenti di fondo per il rilancio delle piccole e medie imprese: ricerca, reti d'imprese e innovazione, acquisto agevolato di beni e servizi, accesso al credito e strumenti di risk sharing, purtra luci ed ombre.

Premiati i processi di aggregazione e integrazione tra imprese, attraverso la forma del contratto di rete, per favorire la qualificazione e lo sviluppo del sistema, per potenziarne la forza contrattuale e accrescerne la competitività. Viene raddoppiato il Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, per il sostegno delle imprese che si uniscono in Ati o in Rti al fine di promuoverne la digitalizzazione. Confermato, con qualche novità, il finanziamento per il Piano straordinario per il Made in Italy con risorse decrescenti nel triennio (130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni per il 2016, 40 milioni per il 2017).

Al di sotto delle aspettative, invece, la quota di 3 milioni di euro per il prossimo triennio destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione, per il sostegno delle Pmi nei mercati esteri nonché per incrementare la presenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati internazionali. Non è stato approvato l'emendamento che destinava 30 milioni per la concessione di un credito d'imposta in favore delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) nel caso di assunzione di manager esperti nell'internazionalizzazione.

Importanti anche le norme a sostegno della Ricerca&Sviluppo con la misura del credito d'imposta, a favore di tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro (si veda l'altro articolo in pagina).

Sul piano degli strumenti di condivisione del rischio finanziario, da segnalare l'ampliamento dell'operatività del Fondo di garanzia Pmi per imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (secondo la definizione europea di *small mid caps*), rifinanziato per 1,8 miliardi di euro, che consentirà di attivare nuove risorse per circa 27 miliardi di euro nel triennio, anche se l'allargamento della platea dei beneficiari ad imprese di media grandezza potrà avere qualche effetto sulla reale disponibilità dei fondi.

Ma la legge di Stabilità 2015 racchiude anche una serie di interventi più mirati e specifici, volti ad integrare le misure sopra descritte, sul piano del sostegno alle imprese. Oltre al rifinanziamento della Sabatini bis (si veda altro articolo in pagina) è previsto un ulteriore sollievo finanziario alle Pmi in difficoltà grazie alla nuova moratoria per mutui bancari e finanziamenti con la sospensione, a richiesta, del pagamento della quota capitale dei prestiti fino al 2017.

Alberto Bonifazi
Anna Giannetti

RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGE DI STABILITÀ

Imprese

Guida pratica alle novità della legge 1

Agevolazioni. «Patent box» su brevetti, formule e opere d'ingegno

Sgravi ad ampio raggio per le realtà innovative

Carlotta Benigni
Antonio Tomassini

I brevetti, i processi, le formule, le opere dell'ingegno e il *know how* possono godere del regime del *patent box* anche in Italia. Per un popolo di creativi e di inventori sapere che, grazie alle novità introdotte dalla legge di Stabilità, i redditi rinvenienti da questi *intangibles* possono godere di una esclusione parziale da tassazione è una grande notizia.

Del resto l'obiettivo del Governo è proprio quello di incentivare la collocazione e il rimpatrio in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere, ponendo un freno alla creazione di *IP companies* in Paesi che detassano da sempre i beni immateriali. Inoltre, il *patent box* è cumulabile con gli incentivi sugli investimenti in ricerca e sviluppo (ad esempio il credito di imposta confermato dalla stessa legge di Stabilità, si veda articolo a sinistra), gli incentivi alle start up e le agevolazioni Ace per favorire la capitalizzazione delle imprese. Migliora così l'appeal per gli investimenti nel nostro Paese: per la prima volta in questo settore non ci si limita a detassare o a concedere crediti di imposta sugli investimenti, ma si agisce a valle, detassando i redditi derivanti dagli investimenti.

Il *patent box* a regime prevede l'esclusione da imposizione del 50% delle *royalties* ritratte dalla concessione in licenza dei propri brevetti e altri beni immateriali, sia ai fini Ires che ai fini Irap. Per l'anno 2014 e 2015, la percentuale di redditi esclusi è pari - rispettivamente - al 30% e al 40 per cento.

Anche le aziende che non licenziano i propri brevetti, ma li utilizzano internamente, possono beneficiare dell'esclusione per la porzione di reddito derivante dall'utilizzo del bene immateriale. Questa porzione dovrà essere individuata in via preventiva con l'agenzia delle Entrate mediante una procedura di *ruling*. La stessa procedura dovrà essere seguita anche quando gli *intangibles* vengono licenziati infragruppo.

È prevista, inoltre, l'esclusione da tassazione in misura integrale per le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione però che almeno il 90% della plusvalenza realizzata venga reinvestita in ricerca. Il regime è opzionale e potranno aderirvi tutti coloro che percepiscono un reddito di impresa, sia soggetti Irpef che Ires, anche non residenti in Italia (basta che risiedano in Paesi che garantiscono un effettivo scambio di informazioni). L'opzione sarà irrevocabile e della durata di 5 esercizi, verosimilmente rinnovabili, non essendo presenti previsioni di segno contrario.

L'ambito oggettivo di applicazione del *patent box* italiano è ampio (tanto che è più corretto parlare di *IP box*, perché sostanzialmente tutta la proprietà intellettuale può entrare nel regime), se confrontato con quello degli altri Paesi che lo hanno adottato. Fanno eccezione, forse, solo Ungheria e Lussemburgo, che presentano ambiti applicativi similari (anzi, includono pure i marchi). Nel Regno Unito e in Belgio la misura è limitata ai redditi da brevetto o da certificato complementare di protezione. In Francia e in Olanda al massimo può riguardare anche i diritti di proprietà intellettuale a contenuto tecnologico. Anche la Spagna, che ugualmente "copre" un ventaglio più ampio, esclude comunque dal beneficio le opere dell'ingegno e i programmi software.

Infatti, ad essere agevolati in Italia sono i brevetti, il *know how*, le formule, i processi e le opere dell'ingegno (quindi, sembrerebbe, anche i redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto d'autore). La norma prevede l'emanazione di un decreto attuativo che sicuramente chiarirà meglio il perimetro applicativo. Restano fuori, per il momento, i marchi commerciali: ad essere contemplati sono solamente «i marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti». Quest'ultima espressione risulta particolarmente sibillina e difficile da interpretare, ma al momento porta ad escludere, appunto, i marchi commerciali, che tipicamente non richiedono un'attività di ricerca e sviluppo alla base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REGIME
Esclusi dall'imponibile il 50% delle royalties sulle licenze e in modo integrale le plusvalenze sulle cessioni
La detassazione è cumulabile con l'Ace e gli incentivi sugli investimenti in R&S

L'opzione

01 | A CHI SPETTA
Soggetti Irpef e Ires, residenti e non, che licenziano o anche usano internamente beni immateriali. Si può cumulare con l'Ace e con il credito d'imposta per ricerca e sviluppo

02 | COME FUNZIONA
- Si tratta di un opzione del contribuente irrevocabile per 5 anni
- La categoria dei beni agevolabili è molto ampia e ancora non ben definita (si attende il decreto attuativo): brevetti, formule, opere dell'ingegno, processi, *know how*. Sono esclusi i marchi commerciali
- I soggetti che vogliono fruire del regime devono svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni agevolabili
- Per i beni utilizzati internamente e quelli licenziati infragruppo, è obbligatorio il *ruling* internazionale

03 | COSA PREVEDE
- L'esclusione da imposizione Ires e Irap del 50% delle *royalties* ritratte dalla concessione in licenza (per l'anno 2014 l'esclusione è al 30% e per il 2015 al 40 percento)
- L'esclusione da imposizione in misura integrale per le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, se il 90% della plusvalenza è reinvestita in ricerca